


GOVERNO
DEL REGNO DEI PAESI BASSI

CONTRO

L'ALTA AUTORITA'
DELLA COMUNITA' EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

CAUSA N° 6-54



Sentenza della Corte

del 21 marzo 1955

Lingua processuale: l'olandese



MASSIME DELLA SENTENZA

1° Decisioni dell'Alta Autorità. — Motivazione. — Elementi essenziali.

L'Alta Autorità è tenuta a menzionare nella motivazione della sua decisione gli elementi essenziali degli accertamenti di fatto dai quali discende la giustificazione legale del provvedimento. Il Trattato invece non esige che essa rilevi — e ancor meno che essa confuti — i pareri espressi sull'argomento dagli organi consultivi o da taluno dei loro membri. (Trattato, artt. 15, 30).

2° Ricorso d'annullamento. — Forme essenziali.

Le forme che il Trattato impone per l'elaborazione delle decisioni possono venir considerate essenziali e la Corte pertanto deve esaminare se esse siano state osservate. Se anche nel testo della decisione l'Alta Autorità affermi che le consultazioni prescritte hanno avuto luogo, ciò non può dispensare la Corte dall'esercitare il suo controllo sulla effettiva osservanza delle sopraddette prescrizioni (Trattato, art. 33).

3° Intese preesistenti. Disposizioni Transitorie.

La sussistenza delle intese è stata provvisoriamente autorizzata, sotto certe condizioni e con riserva di una futura interdizione, dalla decisione N° 37-53 dell'11 luglio 1953, emanata in applicazione del paragrafo 12 della Convenzione. (Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie paragrafo 12 comma secondo).

4° Prezzi. — Prezzi massimi.

a) Imposizione.

La imposizione di prezzi massimi disposta in conformità all'art. 61 del Trattato può essere limitata a determinati settori del mercato comune (Trattato, art. 61 comma a).

b) Imprese predominanti sul mercato.

L'esistenza di una situazione atta a giustificare l'eventuale applicazione delle misure contenute nell'art. 66 N° 2, non impedisce di per sè all'Alta Autorità di usare dei poteri che l'art. 61 N° 1 a) le conferisce (Trattato, artt. 61, 66 N° 2).

c) Necessità di fissare prezzi massimi.

Per accertare se la imposizione di prezzi massimi era necessaria, occorre distinguere tra l'accertamento che l'Alta Autorità ha fatto delle circostanze e dei fatti economici che stanno a base della decisione, e le deduzioni che essa ne ha tratte nella sua valutazione della situazione ad essi conseguente (Trattato, art. 61).

5° Ricorso d'annullamento.

a) Controllo sulla valutazione della situazione derivante da circostanze e fatti economici. — Condizione in cui deve esercitarsi il controllo.

Lo studio del mercato, tenendo conto dei fattori che han tratto alla sua struttura ed alla congiuntura, costituisce una valutazione nel senso inteso dall'art. 33 comma primo. Il controllo della Corte può vertere sulla valutazione della situazione derivante da circostanze e fatti economici qualora la denuncia del vizio sia sorretta da indizi conferenti. La semplice asserzione che ricorra un palese misconoscimento non è sufficiente a dar adito al controllo giurisdizionale. L'art. 33 del Trattato non esige invece che nel denunciare il vizio il ricorrente fornisca preventivamente una prova piena della sua sussistenza e che determinerebbe senz'altro l'annullamento della decisione (Trattato, art. 33 comma primo, seconda frase).

b) Misconoscimento palese del Trattato. — Concetto.

Il termine «palese» presuppone che il misconoscimento delle norme giuridiche abbia raggiunto un certo grado di gravità per cui esso risulti provenire da un evidente errore, rispetto alle disposizioni del Trattato, nella valutazione della situazione in base alla quale la decisione è stata emanata. Nell'ipotesi prevista dall'art. 61 comma a) il palese misconoscimento potrebbe risultare soltanto dal giudiziale accertamento dell'esistenza di una situazione economica tale da rivelare di primo acchito che il provvedimento impugnato non era affatto necessario per conseguire gli scopi indicati dall'art. 3 del Trattato ed in ispecie dal comma c) (Trattato, art. 33 comma primo, seconda frase).

6° Sviamento di potere. — Prova.

La prova dei moventi della decisione impugnata, atta a dimostrare la sussistenza dello sviamento di potere, potrebbe emergere dai lavori preparatori, ivi comprese le deliberazioni del Comitato Consultivo e del Consiglio di Ministri come pure dall'incompatibilità fra la decisione impugnata e gli obbiettivi asseriti ed apparenti della decisione stessa (Trattato, art. 33 comma primo).